

CIRCOLARE TECNICA

LE ASSOCIAZIONI E IL GREEN PASS

Il Green Pass da “passaporto” per viaggi e spostamenti diventa uno strumento indispensabile per lavorare. Infatti in solo pochi mesi la platea chiamata in causa si è ampliata progressivamente, includendo **prima i medici e gli infermieri** (dal primo aprile), poi il personale di scuola e università (dal primo settembre) e **i lavoratori di mense e pulizie scolastiche** (dall’11 settembre), infine gli addetti delle Rsa (dal 10 ottobre), fino ad arrivare a coprire **tutti i dipendenti pubblici e privati**.

È stato approvato infatti in data **21 Settembre 2021** il **Decreto Legge n.127**, relativo a “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, valido dal 22 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

La natura di tale provvedimento è stata individuata dal Legislatore nella necessità di proseguire, nell’attuale contesto di rischio da pandemia da virus SARS-CoV-2, con iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

In tale ottica l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, è quello di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19.

Ma quali sono le novità salienti introdotte con il D.L. 127/21:

- ✓ dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- ✓ l’obbligo come previsto dal c.2 dell’art. 3 citato si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di **formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro**, anche sulla base di contratti esterni. In particolare quindi si può ritenere che l’obbligo è esteso a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono una attività lavorativa quali dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, etc.
- ✓ Così come previsto per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro, anzi nelle faq del Governo viene indicato espressamente che tali modalità non devono essere strumenti elusivi dell’obbligo di possedere il green pass).
- ✓ Nel caso di violazione, da parte dei lavoratori, dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 600 a Euro 1.500.
- ✓ Viene confermata l’esclusione dall’obbligo dei soggetti già esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.
- ✓ E’ a carico dei datori di lavoro (ndr: in quanto responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) la verifica del rispetto degli obblighi in precedenza indicati e per tale attività possono incaricare formalmente (quindi con atto scritto e firmato sia dal delegato che dal delegante) propri dipendenti

alla effettuazione dei compiti di verifica del green pass e di accertamento delle violazioni dell'obbligo di possedere e di esibire il Green Pass; in mancanza di tale controllo, ai datori di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000;

- ✓ Inoltre entro il 15 ottobre gli stessi datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche tenendo in considerazione che i controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione (anche se a parere di chi scrive inopportuno). Il controllo all'ingresso, è per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere. Qualora, infatti, un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per l'azienda provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio.
- ✓ i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- ✓ per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 Dicembre 2021.
- ✓ Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

Come effettuare la verifica del green pass.

A fini meramente esemplificativi, si rappresenta che le associazioni potrebbero effettuare il controllo della certificazione verde Covid-19 mediante:

- i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata e integrate con l'app VerificaC19;
- la scansione del codice QR tramite l'App ministeriale.

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell'EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei. L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

La tutela dei dati personali

il personale addetto utilizzando l'App di verifica (**VerificaC19**), avrà la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni attraverso la scansione del QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela

l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

In ogni caso le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni (chi si è vaccinato, chi è guarito, chi ha fatto test molecolare antigenico con esito negativo):

cognome e nome, data di nascita, malattia o agente bersaglio, soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute, identificativo univoco della certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni: tipo di vaccino somministrato, denominazione del vaccino, produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino, numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19, data dell'ultima somministrazione effettuata, Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni: data del primo test molecolare positivo; Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo; data inizio validità della certificazione verde COVID-19; data fine validità della certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì le seguenti indicazioni: tipo del test; nome del test (facoltativo per test molecolare); produttore del test (facoltativo per test molecolare); data e ora del prelievo del campione per il test; risultato del test; centro o struttura in cui è stato eseguito il test; Stato in cui è stato effettuato il test".

Sulla base di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 la verifica dei green pass non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con pronuncia del 9 giugno 2021, riferendosi all'app Verifica C19 ha evidenziato come "tale app consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati, procedendo contestualmente alla verifica dell'eventuale presenza dell'identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo".

Pertanto, rimane in ogni caso vietato per il soggetto che materialmente esegue la verifica, conservare copia del QR code o dei dati anagrafici dei soggetti controllati.

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza (art. 5 gdpr), il Titolare dovrà rendere ai soggetti interessati adeguata informativa (art. 13 gdpr) relativa al trattamento dei dati effettuato tramite la verifica del Green Pass.

Ovviamente dovrà essere resa ai soggetti interessati apposita informativa anche a mezzo infografiche. Tale informativa potrà contenere le seguenti informazioni: l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove nominato, del suo Dpo; le finalità che saranno necessariamente connesse e strumentali alla gestione del contagio da COVID-19; la base giuridica del trattamento che è da individuarsi nella necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. gdpr) e nella specie il DPCM in commento; il periodo di conservazione dei dati personali laddove è corretto indicare che non vengono conservati dati personali; l'indicazione dei diritti dell'interessato indicati agli artt. 15-22 gdpr; il diritto di

proporre reclamo a un'autorità di controllo; l'indicazione della necessità di sottoporsi a verifica per poter accedere ai locali o usufruire dei servizi offerti pena l'impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità di consentire l'accesso ed infine l'assenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Tale informativa dovrà avere la più ampia diffusione possibile. Dovrà essere esposta nei pressi del luogo ove viene effettuata la rilevazione per consentire agli interessati di poterla consultare, oltre che sul sito internet, ove presente.

Aggiornamento del registro dei trattamenti

Il trattamento di verifica della certificazione verde deve essere annotato sul registro dei trattamenti (art. 30 gdpr) che, trattandosi del principale strumento per dimostrare l'accountability del Titolare (art. 5 gdpr) non può non contenere il trattamento in questione. Esse sono: nome e dati di contatto del Titolare, di eventuali contitolari, del responsabile del trattamento e del Dpo (ove nominato), le finalità, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati (nel caso di contact tracing potrebbe essere corretto indicare quale termine ultimo la fine dello stato di emergenza) ed infine una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Ciò anche se l'art. 13 co. 5 del DPCM cit. stabilisce che "L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma".

Sul punto il Garante si è ampiamente pronunciato anche redarguendo l'abitudine da più fronti stigmatizzata dei proprietari di palestre e centri sportivi che, al comprensibile fine di semplificare le operazioni di ingresso ai propri clienti e dipendenti tenevano traccia dei nominativi già in possesso del green pass e della loro scadenza così da esimere i soggetti da controlli ad ogni ingresso alla struttura.

Ebbene tale comportamento è vietato in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato. L'unico soggetto deputato alla conservazione è il Ministro della salute in qualità di titolare del trattamento. La conservazione dei dati è determinata dal comma 1 dell'art. 16 del DPCM in parola e coincide con il periodo di validità delle certificazioni medesime.

Obblighi per le associazioni di volontariato

Dall'esame della normativa quindi appare evidente che le associazioni di volontariato con personale dipendente sono certamente assoggettate all'obbligo di verifica del green pass anche per quanto riguarda i volontari che accedono a tale struttura.

Più spinosa e sicuramente meno chiara nel corpo normativo è la questione di determinare l'obbligo della verifica del green pass nel caso di associazioni con solo volontari.

Partendo dal presupposto che Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 2 individua il lavoratore come la : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e che l'art. 3 comma 12-bis del medesimo decreto specifica che ai volontari e volontari in servizio civile vanno applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell'art. 21, appare evidente una sorta di equiparazione del volontario al lavoratore. Tale equiparazione appare ancora più evidente per le attività di protezione civile in quanto, durante lo svolgimento di queste, il volontario di protezione civile (nдр: volontari

appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale), ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, è equiparato ad un lavoratore subordinato per le attività elencate di seguito che sono ritenute obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

il controllo sanitario generale;

la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsto nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

Tali attività gravano direttamente sul responsabile dell'associazioni di volontariato il quale assume un ruolo di garanzia "datoriale" nei confronti del volontario.

Altra considerazione da fare è che il volontario che accede ai luoghi lavorativi di terzi ha comunque l'obbligo di munirsi del green pass ed infine non possiamo prescindere nella lettura comparata della normativa di sicurezza con quella del green pass non può prescindere di evidenziare gli aspetti sia etici di tutela di tutti i volontari che accedono all'associazione che del superiore interesse di tutela della collettività.

A fronte di tali considerazioni si ritiene che anche le associazioni di volontariato con soli volontari siano, salvo diversa esplicita indicazione del legislatore, assoggettate all'obbligo di verifica del green pass con le medesime modalità indicate in precedenza.

Infine si ritiene utile ricordare che in ottemperanza al D.L. 10 settembre 2021, n. 122 i lavoratori (e quindi sia i lavoratori subordinati che i volontari che sono equiparati ai lavoratori autonomi) impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie o che accedano a questi hanno l'obbligo vaccinale.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.voontariamentesicuri.org o richiedere informazioni all'indirizzo mail: info@voontariamentesicuri.org

Allegati:

- procedura verifica green pass;
- manuale uso App da consegnare all'incaricato;
- modello informativa;
- lettera di delega verifica green pass;
- modello registro del trattamento.

Autori: Nicola De Rosa Anna Simeone